

COMUNE DI SILVANO PIETRA



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16/12/2025

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.5
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE	Pag.5
Articolo 1 (<i>Oggetto del regolamento</i>)	Pag.5
Articolo 2 (<i>Competenze</i>)	Pag.5
Articolo 3 (<i>Responsabilità</i>)	Pag.5
Articolo 4 (<i>Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria</i>)	Pag.6
Articolo 5 (<i>Atti a disposizione del pubblico</i>)	Pag.6
CAPO II – GRATUITÀ ED ONEROSITÀ DEI SERVIZI	Pag.6
Articolo 6 (<i>Servizi gratuiti ed a pagamento</i>)	Pag.6
TITOLO II - POLIZIA MORTUARIA	Pag.7
CAPO I – ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E TRATTAMENTI CONSENTITI	Pag.7
Articolo 7 (<i>Adempimenti conseguenti il decesso</i>)	Pag.7
Articolo 8 (<i>Trattamenti consentiti e osservazione delle salme</i>)	Pag.7
CAPO II – AUTORIZZAZIONI	Pag.7
Articolo 9 (<i>Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione</i>)	Pag.7
Articolo 10 (<i>Autorizzazione al singolo trasporto funebre</i>)	Pag.8
CAPO III – VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI	Pag.8
Articolo 11 (<i>Vigilanza, controllo e sanzioni</i>)	Pag.8
TITOLO III – ATTIVITÀ NECROSCOPICA	Pag.9
CAPO I – TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI, OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE	Pag.9
Articolo 12 (<i>Trasporti funebri obbligatori</i>)	Pag.9
Articolo 13 (<i>Depositi di osservazione ed obitori</i>)	Pag.9
TITOLO IV – ATTIVITÀ FUNEBRE E SALA DEL COMMIATO	Pag.10
CAPO I – FERETRI	Pag.10
Articolo 14 (<i>Deposizione nel feretro</i>)	Pag.10
Articolo 15 (<i>Verifica e chiusura feretri</i>)	Pag.10
Articolo 16 (<i>Funerali gratuiti</i>)	Pag.10
CAPO II – ATTIVITÀ FUNEBRE	Pag.11
Articolo 17 (<i>Attività funebre</i>)	Pag.11
Articolo 18 (<i>Tutela del dolente e della concorrenza</i>)	Pag.14
Articolo 19 (<i>Provvedimenti sospensivi dell’attività funebre</i>)	Pag.15
CAPO III – TRASPORTO FUNEBRE	Pag.15
Articolo 20 (<i>Definizione ed effettuazione del trasporto funebre</i>)	Pag.15
Articolo 21 (<i>Modalità del trasporto e percorso</i>)	Pag.16
Articolo 22 (<i>Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse</i>)	Pag.16
CAPO IV – TRATTAMENTI SUL CADAVERE	Pag.17
Articolo 23 (<i>Imbalsamazione e tanatoprassi</i>)	Pag.17
Articolo 24 (<i>Riscontro diagnostico ed autopsia</i>)	Pag.17
Articolo 25 (<i>Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadavere</i>)	Pag.17

TITOLO V – SERVIZI CIMITERIALI	Pag.18
CAPO I – CIMITERI	Pag.18
Articolo 26 (<i>Elenco cimiteri e Tipologia di Sepoltura</i>)	Pag.18
Articolo 27 (<i>Disposizioni generali – Vigilanza</i>)	Pag.18
Articolo 28 (<i>Reparti speciali nel cimitero</i>)	Pag.19
Articolo 29 (<i>Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali</i>)	Pag.19
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE COMUNALE	Pag.19
Articolo 30 (<i>Disposizioni generali</i>)	Pag.19
Articolo 31 (<i>Piano cimiteriale comunale</i>)	Pag.20
CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	Pag.21
Articolo 32 (<i>Inumazione</i>)	Pag.21
Articolo 33 (<i>Tumulazione</i>)	Pag.22
Articolo 34 (<i>Cippo, lapide, copritomba</i>)	Pag.22
CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	Pag.22
Articolo 35 (<i>Esumazioni ordinarie</i>)	Pag.22
Articolo 36 (<i>Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie e registrazioni</i>)	Pag.23
Articolo 37 (<i>Esumazione straordinaria</i>)	Pag.23
Articolo 38 (<i>Estumulazioni ordinarie e straordinarie</i>)	Pag.23
Articolo 39 (<i>Onerosità di esumazioni ed estumulazioni</i>)	Pag.23
Articolo 40 (<i>Disponibilità di materiali e opere sulle sepolture</i>)	Pag.24
Articolo 40.1 (<i>Oggetti preziosi da recuperare</i>)	Pag.24
CAPO V – CREMAZIONE	Pag.24
Articolo 41 (<i>Autorizzazione alla cremazione</i>)	Pag.24
Articolo 42 (<i>Autorizzazione alla dispersione delle ceneri</i>)	Pag.26
Articolo 43 (<i>Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri</i>)	Pag.27
Articolo 44 (<i>Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri</i>)	Pag.28
Articolo 45 (<i>Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie</i>)	Pag.28
Articolo 46 (<i>Modalità conservative delle urne</i>)	Pag.28
Articolo 47 (<i>Ossario e cinerario Comune, giardino delle rimembranze</i>)	Pag.29
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI	Pag.29
Articolo 48 (<i>Orario</i>)	Pag.29
Articolo 49 (<i>Divieti</i>)	Pag.29
Articolo 50 (<i>Riti funebri</i>)	Pag.30
Articolo 51 (<i>Identificazione delle sepolture</i>)	Pag.31
Articolo 52 (<i>Materiali ornamentali</i>)	Pag.31
TITOLO VI – CONCESSIONI	Pag.31
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	Pag.31
Articolo 53 (<i>Sepolture private</i>)	Pag.31
Articolo 54 (<i>Durata delle concessioni</i>)	Pag.32
Articolo 55 (<i>Modalità di concessione</i>)	Pag.33
Articolo 56 (<i>Uso delle sepolture private</i>)	Pag.33
Articolo 57 (<i>Manutenzione delle sepolture</i>)	Pag.34

<i>Articolo 58 (Costruzione delle opere – Termini)</i>	Pag.35
CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	Pag.35
<i>Articolo 59 (Divisione, Subentri)</i>	Pag.35
<i>Articolo 60 (Rinuncia di concessione)</i>	Pag.36
CAPO III – RINNOVO, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	Pag.36
<i>Articolo 61 (Rinnovo)</i>	Pag.36
<i>Articolo 62 (Revoca)</i>	Pag.36
<i>Articolo 63 (Decadenza)</i>	Pag.37
<i>Articolo 64 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)</i>	Pag.37
<i>Articolo 65 (Estinzione)</i>	Pag. 37
TITOLO VII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	Pag.37
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI	Pag.37
<i>Articolo 66 (Libera concorrenza)</i>	Pag.37
<i>Articolo 67 (Accesso al cimitero)</i>	Pag.38
<i>Articolo 68 (Divieto di svolgere attività commerciale)</i>	Pag.38
<i>Articolo 69 (Comportamento degli operatori)</i>	Pag.38
<i>Articolo 70 (Permessi di costruzione di sepolture private e collocazione ricordi funebri)</i>	Pag.38
<i>Articolo 71 (Responsabilità)</i>	Pag.38
<i>Articolo 72 (Recinzione aree – Materiali di scavo)</i>	Pag.39
<i>Articolo 73 (Introduzione e deposito di materiali)</i>	Pag.39
<i>Articolo 74 (Orario di lavoro)</i>	Pag.39
CAPO II – OPERATORI CIMITERIALI	Pag.39
<i>Articolo 75 (Obblighi e divieti per gli operatori cimiteriali)</i>	Pag.39
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	Pag.40
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE	Pag.40
<i>Articolo 76 (Registro delle sepolture)</i>	Pag.40
CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	Pag.40
<i>Articolo 77 (Sanzioni)</i>	Pag.40
<i>Articolo 78 (Cautele)</i>	Pag.40
<i>Articolo 79 (Regolarizzazione situazioni pregresse)</i>	Pag.40

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Disposizioni generali e competenze

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini, degli operatori del settore ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, al fine di prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, sia dal Servizio sanitario regionale, quali il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
 - b) nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato e servizi connessi;
 - c) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse al demanio cimiteriale quali le operazioni cimieriali e loro registrazione, concessioni di spazi cimieriali, cremazione;
 - d) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività di autorizzazione, vigilanza e controllo da parte degli enti competenti.

Articolo 2 (Competenze)

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Dirigente Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Articolo 3 (Responsabilità)

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo a persone e cose. Esso non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, salvo che l'illecito non rilevi penalmente, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile.

Articolo 4 (Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria)

1. Fanno parte integrante del presente regolamento leggi nazionali, leggi regionali, regolamenti regionali e deliberazioni di Giunta regionale in materia funebre e cimiteriale.

Articolo 5 (Atti a disposizione del pubblico)

1. Presso gli uffici comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture, perché possa essere compilato cronologicamente e in grado di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili i provvedimenti comunali concernenti:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero all'ingresso dello stesso;
- b) il presente regolamento e le sue eventuali modifiche;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Capo II – Gratuità ed onerosità dei servizi

Articolo 6 (Servizi gratuiti ed a pagamento)

1. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione delle salme;
- b) l'utilizzo del deposito mortuario nel caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune;
- c) l'uso dei servizi obitoriali per le funzioni proprie, nei casi di salme di persone residenti in vita nel Comune;
- d) il servizio obbligatorio di recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri, di persone decedute in solitudine o in pubblico luogo, in condizioni di indigenza, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari
- e) la fornitura del feretro, l'inumazione o la cremazione, ove richiesta, per i cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione indistinta delle ceneri all'interno del cinerario Comune.

2. Sono a pagamento le operazioni cimiteriali non ricomprese nel precedente comma 1, del presente articolo, ed il procedimento amministrativo di trasporto funebre.

TITOLO II - POLIZIA MORTUARIA

Capo I – Adempimenti obbligatori e trattamenti consentiti

Articolo 7 (Adempimenti conseguenti il decesso)

1. In caso di morte di una persona è d'obbligo avvisare l'Ufficiale di stato civile, secondo quanto specificato all'articolo 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e all'articolo 72 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396.
2. L'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 e dell'articolo 3 della L. 30/3/2001, n. 130, si accerta della morte per mezzo di medico incaricato delle funzioni di necroscopo e, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, ne autorizza, a seconda dei casi, la inumazione, la tumulazione, la cremazione.
3. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del codice penale, ove dalla certificazione o dalla scheda sulle cause di morte sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 396/2000 e dall'articolo 3 della L. 130/2001.

Articolo 8 (Trattamenti consentiti e osservazione delle salme)

1. L'osservazione delle salme è svolta, fino all'accertamento di morte, da chi ne ha titolo ai sensi della normativa vigente o ne è incaricato dalla famiglia.
2. Dopo l'accertamento della morte il cadavere potrà essere chiuso nel feretro, inumato, tumulato o cremato.
3. L'accertamento della morte con metodo strumentale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 22/8/1994, n. 582, autorizza il medico necroscopo a consentire la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico o l'autopsia, i trattamenti conservativi chiesti dai familiari.
4. Nel caso di cadaveri portatori di una malattia infettiva o di radioattività sono vietati i trattamenti conservativi di imbalsamazione e tanatoprassi.

Capo II – Autorizzazioni

Articolo 9 (Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione)

1. L'Ufficiale di stato civile autorizza:

a) la inumazione, la tumulazione di cadavere o di nato morto;

2. Il Sindaco/il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizza:

Le operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria e straordinaria;

la cremazione di cadavere o di nato morto;

la dispersione delle ceneri dentro o fuori dei cimiteri;

l'affidamento dell'urna cineraria ed il relativo rientro.

la inumazione, tumulazione, cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi;

la tumulazione e la cremazione di ossa;
la tumulazione degli animali di affezione;
la traslazione di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, ossa, ceneri;
ogni altra operazione cimiteriale.

3. L'A.T.S. competente per territorio autorizza:

- a) la inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti abortivi;
- b) la inumazione, tumulazione, cremazione di parti anatomiche riconoscibili

Articolo 10 (Autorizzazione al singolo trasporto funebre)

1. L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è rilasciata dall' ufficio comunale di Polizia mortuaria all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione, anche con la trasmissione per via telematica, del possesso dei requisiti previsti.
2. Durante il trasporto funebre il feretro è accompagnato dalla autorizzazione al trasporto, dalla attestazione relativa alla verifica del feretro effettuata su modulo dedicato di cui alla deliberazione regionale in materia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, corredate, a seconda dei casi, dall'autorizzazione all'imumazione, alla tumulazione o, se del caso, dall'autorizzazione alla cremazione.

Capo III – Vigilanza, controllo e sanzioni

Articolo 11 (Vigilanza, controllo e sanzioni)

1. Il Comune vigila e controlla, se del caso avvalendosi dell'A.T.S. per i compiti igienico sanitari, l'applicazione del presente regolamento, comminando le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti in materia violati.

TITOLO III – ATTIVITÀ NECROSCOPICA

Capo I – Trasporti funebri obbligatori, obitori e depositi di osservazione

Articolo 12 (Trasporti funebri obbligatori)

I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del servizio sociale del Comune di residenza.

Articolo 13 (Depositi di osservazione ed obitori)

1. L'obitorio è il luogo in cui:

- a) mantenere in osservazione e custodire una salma di persona deceduta nel Comune in attesa di procedere a indagini autoptiche o al riconoscimento della salma;
- b) ricevere le salme delle persone decedute in luoghi pubblici o decedute in abitazioni in cui l'A.T.S. competente per territorio abbia certificato l'antigienicità.

2. Il deposito di osservazione è il luogo ove mantenere in osservazione una salma di persona deceduta nel Comune per evidenziarne eventuali manifestazioni di vita.

3. Sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme:

a) l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l'ATS territorialmente

competente ne abbia certificato l'inidoneità;

b) la casa funeraria;

c) la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;

d) l'obitorio o il deposito di osservazione del comune.

4. In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere completato presso l'abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria.

5. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi per lo svolgimento del periodo di osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso case funerarie.

TITOLO IV – ATTIVITA’ FUNEBRE E SALA DEL COMMIATO

Capo I – Feretri

Articolo 14 (Deposizione nel feretro)

1. Nessun cadavere può essere trasportato, sepolto o cremato se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché a relativi provvedimenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali e, per la sola inumazione. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno.
2. Laddove siano previsti trattamenti della salma connessi a particolari rituali legati a pratiche religiose, questi trattamenti potranno essere effettuati, previa specifica autorizzazione comunale, sentita l'A.T.S. competente.

Articolo 15 (Verifica e chiusura feretri)

1. La chiusura del feretro e la verifica dello stesso è fatta decorso il periodo di osservazione e prima del trasporto, a cura dell'incaricato al trasporto funebre chiamato ad eseguirlo.
2. Chi è tenuto alla chiusura del feretro o alla sua verifica controlla l'applicazione delle caratteristiche prescritte per l'impiego dei feretri in relazione alla tipologia del trasporto e alla pratica funeraria scelta.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e alle modalità, tempi e mezzi per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, secondo quanto previsto dal regolamento regionale.
4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica sono svolte da personale dell'A.T.S. competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Articolo 16 (Funerali gratuiti)

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa ed il servizio funebre per salme di persone, residenti nel comune: decedute nel territorio del Comune e/o decedute in altro comune italiano, in stato di indigenza od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dai servizi sociali comunali, in attuazione alla L. 8/11/2000, n. 328, con le procedure di cui al D.Lgs. 31/3/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali. L'onere conseguente è assunto dai Servizi sociali comunali.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura.
4. La fornitura della cassa ed il servizio funebre sono a carico del Comune per il trasporto obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, purché ricorrono le condizioni di cui alla lettera d) dell'articolo 6 del presente regolamento.

Capo II – Attività funebre

Articolo 17 (Attività funebre)

1. L'attività funebre è definita dalla legge regionale ed è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, autorizzate all'esercizio da parte del Comune in cui ha sede commerciale il soggetto richiedente, in possesso dei requisiti contenuti nel regolamento regionale in materia. I procedimenti amministrativi inerenti l'attività funebre sono espletati dall'Ufficio Polizia Mortuaria.
2. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, ex articolo 115 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al crematorio, al luogo di sepoltura interno al cimitero.
3. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari sanitari.
4. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono in modo ben visibile, nei locali in cui accede il pubblico, il preziario di tutte le forniture e prestazioni rese che deve essere esibito a chiunque lo richieda.
5. Il legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio della attività funebre è tenuto a garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
6. Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre è tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi del personale operante presso l'impresa anche in relazione alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione.
7. Presso la direzione regionale competente in materia di sanità è realizzata la piattaforma informatica relativa alle imprese funebri, ai contratti da loro stipulati con i centri servizi e ai servizi funebri svolti. La piattaforma mette a disposizione delle imprese, dei comuni e delle Aziende sociosanitarie territoriali (ASST) il servizio telematico per la gestione delle attività amministrative correlate al decesso e la compilazione della relativa modulistica unificata, approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità, di seguito indicata:
 - a) modulo per il trasporto di salma;
 - b) modulo per l'accertamento di morte;
 - c) modulo di chiusura feretro per trasporto di cadavere;
 - d) modulo di richiesta di autorizzazione alla cremazione;

e) modulo di autorizzazione alla dispersione e al destino delle ceneri;

f) libretto di idoneità del carro funebre.

La piattaforma informatica è altresì consultabile dai comuni e dalle ATS ai fini dell'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.

8. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza sull'esercizio dell'attività funebre, avvalendosi delle ATS competenti per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

9. Le case funerarie, fatte salve quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) dispongono, in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati ad ospitare le salme e i feretri, di locali destinati ad ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti strutturali di cui all'allegato I;

b) non possono trovarsi a distanza inferiore a cento metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a cento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali;

c) se collocate in edifici aventi anche altre funzioni, assicurano un accesso indipendente e dedicato per tutte le attività connesse alle stesse case funerarie.

d) Presso le case funerarie possono essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione. In ogni caso, devono essere assicurate idonee condizioni di conservazione.

e) Il numero di feretri in custodia di cui alla precedente lettera d) non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l'osservazione delle salme e per la celebrazione dei riti di commiato maggiorato del 50% ed arrotondato per eccesso.

f) Le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso la camera di commercio.

g) L'accesso alle case funerarie per il personale e per i feretri è distinto dall'accesso dei dolenti.

h) L'impresa funebre definisce gli orari di apertura al pubblico della casa funeraria, le modalità di fruizione dei servizi della medesima e le relative tariffe.

10) L'attività funebre è avviata a seguito di presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria di una segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 74, comma 3, della l.r. 33/2009 o, nel caso di centro servizi, dei requisiti minimi di cui all'articolo 74 bis della medesima l.r. 33/2009.

Nel caso in cui l'impresa funebre soddisfi i requisiti di cui all'articolo 74, comma 3, lettere b), c), ed f) della l.r. 33/2009 attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi di uno specifico contratto continuativo di appalto di servizi registrato presso la camera di commercio, la registrazione si intende effettuata mediante la messa a disposizione, da parte del SUAP, della

SCIA e della relativa documentazione, il successivo inserimento nel fascicolo informatico d'impresa e l'annotazione di tale inserimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Fatto salvo l'obbligo di registrazione preventiva presso l'Agenzia delle entrate, copia del contratto sottoscritto con il centro servizi deve essere allegata alla SCIA. La SCIA deve essere aggiornata a seguito di eventuale risoluzione del contratto, variazione o rinnovo del contratto stesso anche ai fini del corrispondente aggiornamento del fascicolo informatico d'impresa.

I contratti continuativi di appalto tra centro servizi e impresa funebre devono essere di durata non inferiore ad un anno.

11) La dotazione minima delle imprese funebri è calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità:

- a) un carro funebre, un'autorimessa e quattro necrofori fino al raggiungimento della soglia di 560 servizi all'anno;
- b) un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniqualvolta si superi del venti per cento la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.

12) La dotazione minima dei centri servizi è calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità:

- a) due carri funebri, un'autorimessa e otto necrofori fino al raggiungimento della soglia di 1.120 servizi all'anno;
- b) un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniqualvolta si superi del venti per cento la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.

In fase di prima applicazione del presente regolamento, i valori di soglia di cui ai commi 1 e 2 sono oggetto di monitoraggio attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 17 al fine di verificarne la congruità e procedere ad eventuale rimodulazione. Il monitoraggio di cui al primo periodo riguarda anche il numero dei contratti annualmente sottoscritti al fine di valutare l'introduzione di un eventuale ulteriore criterio di proporzionalità.

13. Ai fini del presente articolo, il monte ore annuo di lavoro corrispondente all'impiego di quattro necrofori con regolare rapporto di lavoro a tempo pieno può essere garantito anche con un maggior numero di necrofori purché abbiano anch'essi un regolare rapporto di lavoro. In ogni caso deve essere assicurata la disponibilità di una o più autorimesse adeguate al numero di carri funebri. Le imprese funebri e i centri servizi provvedono all'aggiornamento della SCIA in caso di ampliamento o riduzione

14) Gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre devono seguire percorsi formativi specifici, articolati in momenti teorici ed esercitazioni pratiche, organizzati dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia). Tali percorsi sono distinti in percorsi formativi per direttori tecnici, percorsi formativi per addetti alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari e percorsi formativi per operatori funebri. Coloro che hanno frequentato i corsi di formazione per almeno il novanta per

cento delle ore previste sono ammessi a sostenere le prove finali, superate le quali conseguono un attestato di competenza per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

Con decreto della direzione regionale competente in materia di formazione sono definiti gli standard professionali e formativi degli addetti allo svolgimento dell'attività funebre. Sono fatti salvi gli attestati formativi conseguiti a seguito di percorsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 18 (Tutela del dolente e della concorrenza)

1. Le imprese autorizzate all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire servizi mortuari sanitari all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
- c) gestire servizi cimiteriali istituzionali, ivi compresa la loro manutenzione, crematori o servizi necroscopici. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria.

2) Le imprese funebri hanno l'obbligo di fornire ai clienti informazioni complete e corrette. In particolare, hanno l'obbligo di esporre nella sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative e in posizione ben visibile i prezzi relativi a tutti i prodotti e servizi offerti. Hanno inoltre l'obbligo di assicurare trasparenza e certezza dei costi finali da sostenere e di informare i clienti dell'eventuale avvalimento di un centro servizi, mediante nota riportata nel contratto con cui è conferito l'incarico. Nello svolgimento dell'attività funebre è vietata ogni forma di intermediazione e di procacciamento d'affari, anche attraverso piattaforme web.

Il conferimento di incarico e la negoziazione di affari inerente all'attività funebre avvengono nella sede dell'impresa funebre o, su richiesta dei familiari, in altro luogo, restando in ogni caso esclusi gli obitori, le strutture sanitarie e sociosanitarie e gli uffici pubblici.

È fatto divieto al personale operante in strutture sanitarie e sociosanitarie e a coloro che a qualunque titolo sono impiegati in attività di soccorso di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre e di segnalare decessi alle imprese funebri.

Per le incompatibilità dell'attività funebre con altre attività si osservano le disposizioni dell'articolo 74, comma 6, della l.r. 33/2009. A tal fine la gestione dei depositi di osservazione e degli impianti di cremazione si intende ricompresa nell'ambito della gestione dei servizi cimiteriali istituzionali di cui alla lettera a) del comma 6 dello stesso articolo. Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 74, commi 7 e 8.

Non possono esercitare l'attività funebre coloro che:

- a) hanno riportato sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio o per qualsiasi altro reato non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- b) si trovano in stato di interdizione dall'esercizio di una professione o dagli uffici direttivi di imprese;

c) sono sottoposti ad una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Articolo 19 (Provvedimenti sospensivi dell'attività funebre)

1. La singola autorizzazione all'esercizio di attività funebre può essere sospesa temporaneamente nei seguenti casi:

- a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- b) mantenimento dei mezzi funebri in condizioni non idonee;
- c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
- d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
- e) mancato servizio nell'orario e nel luogo previsto;
- f) mancato pagamento dei diritti e delle tariffe comunali in materia funebre o cimiteriale;
- g) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività funebre.

2. La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell'arco di un biennio determina, a procedura amministrativa già definita, la revoca dell'autorizzazione.

3. Le condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, al direttore tecnico o al personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre, comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta.

Capo III – Trasporto funebre

Articolo 20 (Definizione ed effettuazione del trasporto funebre)

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti in regime di libera concorrenza in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 e dal R.R.L. n.4/2022. e s.m.i.

2. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima. Le imprese di pompe funebri assistono il dolente ed accompagnano il feretro fino all'inserimento dello stesso nel luogo di sepoltura interno al cimitero, sia esso a sistema di inumazione che di tumulazione.

3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura del cofano, ove necessario, nei casi di servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari oppure per servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

4. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui al regolamento regionale se provenienti dalla regione o di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se provenienti da fuori regione, previa autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal

competente servizio comunale e nel caso di trasporto di salma previa specifica attestazione medica.

5. Prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità. A garanzia dell'integrità del feretro, appone, inoltre, un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui al primo periodo. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA o di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa.

Articolo 21 (Modalità del trasporto e percorso)

1. Le modalità del trasporto e percorso sono determinate con apposita ordinanza sindacale. Sono vietati i cortei a passo d'uomo, salvo casi eccezionali autorizzati dal Sindaco o da suo delegato. Il percorso funebre si conclude con l'inserimento del feretro, nel luogo di sepoltura interno al cimitero, sia esso a sistema di inumazione o di tumulazione.

2. Il feretro può sostare in chiesa o nel luogo di onoranze, comunque denominato, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o civile.

3. L'incaricato alle operazioni di sepoltura, all'arrivo del feretro al cimitero, verifica la regolarità delle autorizzazioni consegnate unitamente al feretro, si accerta che i sigilli sul feretro non siano stati manomessi e corrispondano a quello riportato nella normativa.

Il trasporto di cadavere si conclude con la consegna del feretro, a cura dell'impresa funebre incaricata, per la sepoltura o la cremazione.

E' vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.

Articolo 22 (Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse)

1. I trasporti di feretro vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.

2. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

3. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria. Se il trasporto esce dai confini regionali l'autofunebre deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. Se il trasporto avviene all'interno del territorio regionale è sufficiente quanto prescritto dal regolamento regionale.

4. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia del libretto di idoneità di cui all'allegato 7 della deliberazione di Giunta Regionale in materia, da esibire a chi, titolato al controllo, ne fa richiesta.

5) Il carro funebre è provvisto di libretto di idoneità rilasciato al titolare dell'impresa funebre dall'Agenzia di tutela della salute (ATS) nel cui ambito territoriale l'impresa stessa ha sede legale. Il libretto di idoneità riporta l'indicazione della sede di rimessa di deposito e l'esito dei controlli annuali sullo stato di manutenzione effettuati dall'ATS negli anni successivi al rilascio. Il libretto di idoneità di cui al comma 1 è redatto secondo modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

Capo IV – (Trattamenti sul cadavere)

Articolo 23 (Imbalsamazione e tanatoprassi)

1. La imbalsamazione è svolta nei luoghi, dai soggetti, con le modalità e le autorizzazioni specificate dal regolamento regionale, nonché da quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 0/9/1990, n. 285.
2. La tanatoprassi è svolta nei luoghi, dai soggetti, con le modalità e le autorizzazioni specificate dal regolamento regionale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.
3. È permessa la tanatocosmesi da svolgere senza autorizzazione.

Articolo 24 (Riscontro diagnostico ed autopsia)

1. Al riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, nonché quanto previsto dal regolamento regionale.

Articolo 25 (Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadavere)

1. Per i prelievi di parti di cadavere e nel caso di cadaveri a disposizione della scienza, si applicano gli articoli della legislazione regionale della legislazione regionale, nonché gli articoli da 40 a 44 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 non in contrasto.

TITOLO V – SERVIZI CIMITERIALI

Capo I – Cimiteri

Articolo 26 (Elenco Cimiteri e tipologia di sepoltura)

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e della legge regionale, il Comune provvede al servizio del seppellimento con il seguente cimitero:

1. *Cimitero di SILVANO PIETRA*;

Si da atto che nel Comune non insistono cimiteri particolari come definiti al comma 4 dell'articolo 104 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

2. Nei Cimiteri cittadini sono previste le seguenti tipologie di conferimenti:

a) Campi comuni ad inumazione;

b) Aiuole per sepolture private ad inumazione;

c) Loculi individuali;

d) Cellette ossario per tumulazione resti mortali;

e) Nicchie cinerarie per tumulazione ceneri;

f) Reparti ad inumazione per seppellimento feti, prodotti abortivi e del concepimento, bambini di età inferiore ai dieci anni e resti anatomici;

g) Aree per cappelle gentilizie, edicole funerarie per famiglie, enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;

h) Giardino delle Ceneri;

i) Ossario e cinerario Comune.

Articolo 27 (Disposizioni generali – Vigilanza)

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le tumulazioni autorizzate nei luoghi e con le modalità previste dal regolamento regionale.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che le esercita avvalendosi dell'ufficio Servizi Cimiteriali e per gli aspetti igienico sanitari dell'A.T.S. competente per territorio.

3. La soppressione di un cimitero, di cui deve essere disponibile il piano cimiteriale, è deliberata dal consiglio comunale per ragioni di dimostrata necessità a condizione che siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione e che sia stata acquisita l'autorizzazione da parte dell'ATS territorialmente competente a seguito di richiesta corredata di relazione tecnica riportante:

a) lo stato delle inumazioni presenti;

b) il piano di trasferimento dei feretri e delle cassette contenenti resti mortali, ceneri o resti ossei;

c) la prevista destinazione dell'area.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta le opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, nonché le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.

Articolo 28 (Reparti speciali nel cimitero)

In via eccezionale, reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute in circostanze che l'Amministrazione ritenga di particolare ricordo o per calamità o fatti eccezionali.

Articolo 29 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, di sesso, i cadaveri, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri e le ossa di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone aventi diritto d'uso, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 28, salvo che gli aventi titolo non avessero manifestato l'intenzione di seppellirli in campo Comune o in altro sepolcro.

Capo II – Disposizioni generali e piano cimiteriale comunale

Articolo 30 (Disposizioni generali)

1. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo dei campi di cui al comma precedente, l'ampiezza, la distribuzione, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure distinte per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alle disposizioni del regolamento regionale.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, nonché del regolamento regionale.
4. Apposito piano cimiteriale determina, per i cimiteri cittadini, i tipi di sepoltura, la loro ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.
5. I comuni possono autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché delle relative linee guida di applicazione. I progetti di costruzione sono corredati della documentazione tecnica di cui all'allegato II,

per quanto applicabile. Le aree e gli spazi dedicati alla sepoltura di animali di nuova realizzazione devono essere contornati da una zona di rispetto di ampiezza non inferiore a 25 metri. Nella zona di rispetto trovano applicazione i vincoli stabiliti dall'articolo 338 del r.d.1265/1934.

Il Regolamento Europeo n. 998/2033Ce elenca quali animali sono da considerarsi "animale da affezione": cani, gatti, furetti, invertebrati (escluse le api ed i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi e rettili, uccelli (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/Cee e 92/65/Cee), roditori e conigli domestici.

Articolo 31 (Piano cimiteriale comunale)

1. Il piano cimiteriale comunale, con le finalità, le modalità, gli elaborati richiesti dal regolamento regionale e dal relativo allegato, individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la realizzazione di sepolture private, stabilendo le dimensioni minime e massime e i criteri di identificazione per ciascuna tipologia di sepolcro.

2. Il piano cimiteriale comunale è revisionato almeno ogni dieci anni o nei casi previsti dal regolamento regionale.

3. I manufatti ipogei esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro possono essere riutilizzati per tumulazioni purché il piano cimiteriale lo preveda e ricorrono le seguenti ulteriori condizioni:

- a) presentino loculi con le seguenti dimensioni minime: lunghezza: 210 cm, larghezza: 70 cm altezza: 50 cm;
- b) siano integri, senza danneggiamenti strutturali e consentano la separazione di ciascun feretro mediante solette e pareti impermeabili;
- c) per ciascun feretro venga garantito il contenimento delle eventuali percolazioni di liquidi cadaverici nella misura di almeno 50 litri.

4. In mancanza di una o più condizioni di cui al precedente comma 3:

- a) non possono essere effettuate operazioni di estumulazione per far posto ad un nuovo feretro;
- b) possono essere effettuate solo tumulazioni di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie se lo spazio lo consente;
- c) alla scadenza delle concessioni le medesime possono essere rinnovate solo fino alla data prevista dal piano cimiteriale per la ristrutturazione dell'area in cui ricade il manufatto.

5. Negli interventi di ristrutturazione dei cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi volti a preservare i beni storico-artistici.

6. Le ristrutturazioni che comportino modifiche alla tipologia e al numero delle sepolture richiedono l'aggiornamento del piano cimiteriale secondo le procedure di cui all'articolo 18 del regolamento regionale.

7. I cimiteri sono contornati da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, come previsto dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 338, quarto comma, del r.d. 1265/1934, l'ampiezza

della zona di rispetto può essere ridotta non oltre il limite di 50 metri, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA. Per la zona di rispetto dei cimiteri di guerra si osservano le disposizioni di cui all'articolo 274, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

8. Ogni cimitero ha un deposito mortuario per l'eventuale sosta di feretri sigillati, di contenitori di resti mortali, di resti ossei e diurne cinerarie in attesa di sepoltura, cremazione o di trasferimento ad altra sepoltura. Il deposito mortuario è adeguatamente illuminato, dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali che garantiscano un adeguato ricambio di aria e l'abbattimento degli odori. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile e disinfectabile.

Le acque di lavaggio devono essere allontanate nel rispetto della normativa statale e regionale in materia discarichi di acque reflue.

Qualora il deposito mortuario sia adibito anche a deposito di osservazione deve essere dotato di un sistema disorveglianza continuativa, anche a distanza, per rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma posta inosservazione.

Capo III – Inumazione e tumulazione

Articolo 32 (Inumazione)

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:

a) sono ordinarie le sepolture della durata di 10 anni (campi comuni) computati dal giorno del seppellimento;

b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni (Aiuole/giardini) computate dal giorno del sepellimento;

C) I campi destinati all'imumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo delle fosse per inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 0,50 metri dal livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica. I campi di inumazione sono divisi in riquadri. Le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'imumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra di non meno di 0,30 metri per ogni lato. Per l'imumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Articolo 33 (Tumulazione)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie – loculi individuali - Edicole funerarie costruite dai concessionari o, anche, dal Comune in cui siano conservate le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo VI del presente regolamento. I tempi di concessione sono computati dalla data di concessione.
3. Come previsto dalle norme regionali, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione autorizzata dal Comune deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle misure stabilite dall'allegato del regolamento regionale, oppure dalle specifiche norme di edilizia cimiteriale se più restrittive.
4. I loculi, ipogei o epigei, possono essere a più file e più colonne. Ogni loculo è realizzato in modo che la tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. Ogni loculo è occupato da un solo feretro. Nei loculi e nelle tombe di famiglia, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, urne cinerarie e contenitori di resti ossei. Le caratteristiche tecniche dei loculi di nuova costruzione rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento sono specificate nell'allegato III, fatto salvo quanto già previsto dal d.p.r. 285/1990.

Articolo 34 (Cippo, lapide, copritomba)

1. Tutti i supporti collocati sui seppellimenti devono essere conformi a quanto previsto dal Piano Cimiteriale Comunale. Le fosse per inumazioni sono contraddistinte da uno specifico cippo identificativo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, fornito e messo in opera dal Comune.
2. Per le sepolture private ad inumazione lapide, copritomba o altro monumento funebre devono essere collocati obbligatoriamente dai concessionari, con caratteristiche e dimensioni previste dal piano cimiteriale comunale.

Capo IV – Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 35 (Esumazioni ordinarie)

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni, fatti salvi prolungamenti dovuti ad esigenze organizzative del Comune; le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
2. Si applicano alle esumazioni ordinarie le norme previste dal DRP 285/90 e le disposizioni regionali vigenti.
3. In caso di reinumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (indec composti), è d'obbligo il trattamento di tali esiti, con particolari sostanze biodegradanti,

favorenti la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Articolo 36 (Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie e registrazioni)

1. L'Ufficio comunale preposto autorizza il periodo di effettuazione delle esumazioni ordinarie e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi , come previsto dal regolamento regionale. Di tale determina è data adeguata pubblicità almeno 90 giorni prima dell'avvio delle esumazioni ordinarie, con affissione all'albo pretorio del comune e nel cimitero.

2. L'Ufficio comunale preposto provvede all'iscrizione nel registro cimiteriale delle esumazioni e dei risultati e movimentazioni conseguenti, con le modalità previste dal regolamento regionale.

Articolo 37 (Esumazioni straordinarie)

1. L'esumazione straordinaria può essere eseguita nei seguenti casi:

- a) per provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- b) a richiesta degli aventi diritto.

2. Le esumazioni straordinarie vengono eseguite secondo le norme del regolamento regionale.

Articolo 38 (Estumulazioni ordinarie e straordinarie)

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie, come stabilito dal regolamento regionale.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, decorsi 20 anni dalla tumulazione in loculo stagno o 10 anni in loculo aerato, per effettuare altra tumulazione o ancora alla scadenza della concessione.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati;
- b) su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. Le ossa rinvenute possono essere raccolte in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o loculi in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda, le ossa sono collocate in ossario comune.

Articolo 39 (Onerosità di esumazioni ed estumulazioni)

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite con onere a carico di chi le richiede o dispone. I relativi pagamenti vanno effettuati in via anticipata a cura di chi le richieda o ne abbia interesse, anche nel caso di operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria.

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario Comune, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a sistema di tumulazione.

3. Le esumazioni e le estumulazioni dei cadaveri i cui familiari ed aventi causa sono in stato di indigenza sono eseguite gratuitamente. Lo stato di indigenza o bisogno è dichiarato dai servizi sociali comunali.

Articolo 40 (Disponibilità di materiali e opere sulle sepolture)

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni o della disponibilità della fossa, passano in proprietà del Comune.
2. Le opere ed i manufatti catalogati come beni di valore storico, artistico e monumentale sono conservate all'interno dei cimiteri.
3. Il Comune, su richiesta degli aventi diritto e con oneri a carico di questi ultimi, in concomitanza con la richiesta di esumazione, estumulazione, o alla scadenza delle concessioni, può autorizzare il reimpiego di materiale o di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati all'avente diritto richiedente.

40.1 (Oggetti preziosi da recuperare)

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi titolo possono darne avviso al momento della richiesta dell'operazione. In tal caso i richiedenti o un familiare delegato si obbligano a presenziare a detta operazione ed in caso di impossibilità, dovuta a d essi per qualsiasi motivo, il Comune rimane sollevato da ogni qualsiasi responsabilità.
2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti da parte del personale del comune o del gestore del cimitero e della consegna viene redatta ricevuta in duplice copia, una delle quali è consegnata al reclamante e l'altra conservata agli atti del cimitero.
3. Se non richiesti dagli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati dal comune o dal gestore del cimitero. Il Comune, anche per il tramite del gestore del cimitero, potrà liberamente alienarli e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. L'incaricato alle operazioni di esumazione o estumulazione è tenuto alla stesura di un verbale delle operazioni effettuate, dando atto nel medesimo verbale se sono stati eventualmente ritrovati oggetti preziosi.

Capo V – Cremazione

Articolo 41 (Autorizzazione alla cremazione)

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune per i decessi avvenuti nel proprio territorio, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b), della L. 30/3/2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e di cui alla L. 20 maggio 2022 n. 51.

2. In caso di cremazione di cadavere già sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere viene concessa previa acquisizione di:

a) certificato in carta libera del medico incaricato delle funzioni di necroscopo dal quale risulti accertata la morte ed escluso il sospetto di morte dovuta a reato, secondo il modello di cui all'allegato 3 della deliberazione regionale in materia;

b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla azienda locale sanitaria del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 15/7/2003, n. 254.

5. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.

6. Il Sindaco, sentita l'A.T.S. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

a) delle circostanze rilevate, quali l'insufficienza di sepolture;

b) del periodo di effettuazione della cremazione;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario Comune o nel giardino delle rimembranze.

7. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 3 del presente regolamento.

8. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dal comma 5 del presente regolamento.

9. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.T.S. segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

10. Per l'acquisizione di volontà di cremazione rese fuori del Comune, si applicano le disposizioni del regolamento regionale.

11. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri e per l'affidamento dell'urna cineraria si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

12. Gli impianti di cremazione sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza dei comuni. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili. La realizzazione degli impianti di cremazione avviene nel rispetto del piano di coordinamento regionale in materia di cremazioni approvato con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 6 della legge 130/2001. Il progetto per la realizzazione o l'ampliamento di un crematorio è approvato, previo parere dell'ATS competente per territorio, con deliberazione del consiglio comunale del comune nel quale la pianificazione regionale prevede la localizzazione. Il progetto deve essere corredato di relazione tecnica e planimetrie in scala 1:100 in cui sono illustrati:

- a) i locali tecnici e di servizio;
- b) gli impianti tecnici con i relativi parametri di funzionamento e le modalità di gestione;
- c) i sistemi di trattamento delle ceneri e delle emissioni in grado di assicurare il rispetto dei limiti stabiliti dall'autorizzazione provinciale;
- d) i percorsi di accesso degli operatori, dei dolenti e dei feretri.

Gli impianti di cremazione devono possedere le caratteristiche strutturali, impiantistiche e gestionali definite nell'allegato IV al presente regolamento. Devono altresì disporre di autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) rilasciata dalla provincia previa acquisizione della verifica di coerenza con la pianificazione regionale, condotta dalla direzione regionale competente in materia di sanità. Gli impianti di cremazione di nuova costruzione o soggetti ad un aumento del numero di linee di cremazione devono acquisire, ove necessario, il relativo titolo abilitativo edilizio. Gli impianti di cremazione sono gestiti da soggetti pubblici o privati. Per i soggetti che svolgono anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria.

Articolo 42 (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, ai sensi all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della L. 130/2001 e di cui alla L. 20 maggio 2022 n. 51.

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 8 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri e per l'affidamento dell'urna cineraria si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario Comune o nel giardino delle rimembranze.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata direttamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, da personale che da questi ne abbiano ricevuto incarico, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale che opera nel cimitero.

7. Di ogni dispersione di ceneri autorizzata deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale.

Articolo 43 (Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri)

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria è autorizzata dal Comune di decesso ovvero dove sono tumulate le ceneri, sulla base della volontà espressa del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è depositata provvisoriamente nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare ai sensi di quanto stabilito dalla L. 20 maggio 2022 n. 51.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.

a) Per l'affidatario delle ceneri che cambia residenza è previsto il rilascio di un decreto di trasporto ex art. 23 e seguenti DPR 285/90, poichè rimane valida la prima autorizzazione alla conservazione delle ceneri.

b) Per l'affidatario delle ceneri, che cambia residenza per stabilirla in altro comune, è previsto il rilascio previa richiesta, da parte del nuovo comune di residenza, di un'autorizzazione alla conservazione delle ceneri ed al trasporto verso il nuovo domicilio.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario Comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria è tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale.

8. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.

Articolo 44 (Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri)

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, è concessa dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 45 (Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e, tranne nel caso della successiva dispersione, tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna reca all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al personale del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Articolo 46 (Modalità conservative delle urne)

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti. Le urne possono essere tumulate in loculo, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, o in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.

2. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere racchiusa in un luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali, resistente e non profanabile

Articolo 47 (Ossario e cinerario Comune, giardino delle rimembranze)

1. Nel cimitero di Cervesina sono presenti l'ossario generale e il cinerario comune per la conservazione rispettivamente:
 - a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario Comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario Comune.
4. Nel cimitero di Cervesina è presente il giardino delle rimembranze, in cui vengono disperse le ceneri.

Capo VI – Polizia dei cimiteri

Articolo 48 (Orario)

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Gli orari di svolgimento delle sepolture sono decisi dal Sindaco, su proposta del gestore dei servizi cimiteriali e del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 49 (Divieti)

1. Nei cimiteri cittadini è vietato:
 - a) Accedere durante gli orari di chiusura, fatta eccezione per il personale preposto ai Servizi Cimiteriali, per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio e nei limiti dei loro compiti istituzionali, per gli agenti della polizia locale;
 - b) la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri o di materiali e di quelli degli organi di vigilanza nell'esercizio dei loro compiti istituzionali;
Le persone inferme e con problemi di deambulazione, potranno accedere o essere accompagnate con automezzi all'interno dei Cimiteri, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico.
 - c) l'ingresso: alle persone in stato di ubriachezza, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero, ai fanciulli di età inferiore ai 12 anni, quando non siano accompagnati da adulti, a chi esercita l'attività di questua;
 - d) salvo che il fatto costituisca reato, ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - 1) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - 2) introdurre oggetti irriverenti;

- 3) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- 4) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sulle tombe;
- 5) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi e/o di oggetti;
- 6) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Comune e l'assenso dei familiari interessati;
- 7) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- 8) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Comune;
- 9) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Comune;
- 10) qualsiasi operazione cimiteriale da parte di soggetti diversi dagli operatori cimiteriali;
- 11) qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile, non autorizzata dal Comune.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero corrispondente alla fascia di rispetto cimiteriale.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi irrispettose del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale del cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

4. All'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata, è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite dal piano cimiteriale o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con incuria così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, si provvederà alla loro rimozione. Le corone e i cuscini dovranno essere rimossi entro 3 (tre) giorni dalla sepoltura.

5. Nei corridoi degli edifici loculi è vietato, al di fuori degli appositi spazi, depositare a terra fiori, lumi, ceri e quant'altro possa arrecare danno o intralcio allo svolgimento delle operazioni cimiteriali. Il materiale depositato sarà rimosso.

Articolo 50 (Riti funebri)

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico, purché non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso agli uffici comunali, al servizio di polizia municipale ed alla protezione civile.

Articolo 51 (Identificazione delle sepolture)

1. Il Servizio di Polizia Mortuaria, per ogni ingresso di cadavere, urna cineraria, resti mortali, resti ossei, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento.
2. Gli elementi identificativi delle sepolture sono autorizzati di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, secondo le forme, le misure, i colori e di materiali ammessi in relazione al carattere del cimitero o della singola zona di esso ed in conformità alle norme tecniche attuative del piano cimiteriale.
3. Le epigrafi devono essere compilate di norma in italiano e, se in lingua straniera, la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dalla traduzione nella lingua italiana, che deve essere tenuta agli atti del cimitero.
4. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico.
5. Verranno rimosse, con oneri a carico di chi le ha poste in essere, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Articolo 52 (Materiali ornamentali)

1. Dai cimiteri saranno rimossi, a cura del personale addetto, i monumenti, le lapidi, i copritomba e segni funebri, la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Comune provvederà, previa diffida, al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi precedenti vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO VI – CONCESSIONI

Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 53 (Sepolture private)

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune senza discriminazioni secondo modalità e tariffe regolamentate.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei

termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso agli aventi diritto.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato vano per conservazione di cassette di resti ossei ed urne cinerarie.

4. La concessione di sepoltura consiste nel diritto di usare una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale. La concessione s'intende a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile. La concessione non può superare il periodo di 99 anni.

5. Le concessioni sono regolate da apposito atto di concessione cimiteriale. Esse sono stipulate:

- a) in forma pubblica se hanno ad oggetto le concessioni in uso di Cappelle/Edicole funerarie di famiglia e le concessioni di aree per la costruzione di Edicole Funerarie;
- b) in forma di scrittura privata non autenticata (registrabile in caso d'uso) se hanno ad oggetto le concessioni di loculi, aiuole (inumazioni in concessione), cellette ossarie e nicchie cinerarie.

Articolo 54 (Durata delle concessioni)

1. Le concessioni di sepoltura, tranne che non siano già state concesse per durate diverse, hanno la durata definita, in base alla singola tipologia di sepoltura:

Inumazioni:

- a) Campi Comuni per Adulti e bambini di età inferiore ad anni 10: Anni dieci non rinnovabili alla scadenza, computati **dal giorno del seppellimento**;
- b) Campi comuni per feti, nati morti e resti anatomici: Anni cinque non rinnovabili alla scadenza, computati **dal giorno del seppellimento**;
- c) Aiule: Anni trenta dalla data del seppellimento, rinnovabili alla scadenza per una sola volta per pari periodo;

Tumulazioni:

- a) Loculi individuali per feretro:** Anni cinquanta, decorrenti dalla data di seppellimento, rinnovabili alla scadenza per una sola volta per pari periodo;
- b) Cellette ossarie:** Anni cinquanta rinnovabili, decorrenti dalla data del seppellimento, rinnovabili alla scadenza per una sola volta per pari periodo

c) Nicchie cinerarie : Anni trenta, decorrenti dalla data del seppellimento rinnovabili alla scadenza per una sola volta per pari periodo

d) Cappelle ed edicole funerarie di famiglia: Anni novantanove **decorrenti dalla data di concessione**, rinnovabili alla scadenza per una sola volta per pari periodo

e) Tumulazioni con animali d'affezione: Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei

registri cimiteriali. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.

Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni. Le ceneri degli animali d'affezione seguono la disciplina gestionale di quelle umane, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane. Può essere tumulato n. 1 animale per loculo.

Articolo 55 (Modalità di concessione)

1. Le concessioni in uso di sepolture in columbari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado. Nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno stimato, possono essere rilasciate concessioni limitatamente a tale dotazione in eccedenza.
2. Contestualmente e posteriormente alla tumulazione del feretro è consentita la collocazione di resti mortali e/o ceneri fino al raggiungimento della capienza massima del sepolcro.
3. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente:
 - a) retrocessa al Comune;
 - b) trasferita agli eredi per successione legittima o testamentaria.

Art. 56 (Uso delle sepolture private)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:
 - a) all'originario concessionario del sepolcro;
 - b) agli aventi diritto, intendendosi per tali gli appartenenti alla famiglia dell'originario concessionario, le persone fisiche che per successione legittima o testamentaria risultino titolari della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - c) convivente more uxorio dell'originario concessionario o dell'avente diritto.
 - d) Benemeriti nei confronti del concessionario o degli aventi diritto.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazione senza scopo di lucro o ad ente morale è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario alla data del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta fino al 6° grado, ai collaterali ed agli affini del concessionario e del coniuge da loro autorizzati.
4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, esperendo comunque gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'eventuale condizione di particolare benemerenza, ivi compresi rapporti di parentela o di amicizia nei confronti dei concessionari, va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del titolare della concessione.

6. L'estensione della sepoltura nei casi di benemerenza deve avvenire previo assenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione di tutte le salme.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione si conferisce ai privati o agli enti il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.

9. Le Sepolture fuori dai cimiteri consistono in cappelle private gentilizie costruite fuori dal cimitero e possono essere destinate solo alla tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone delle famiglie che ne sono proprietarie o che ne hanno comunque diritto. Le caratteristiche tecniche dei loculi devono corrispondere a quelle previste per i loculi realizzati nei cimiteri. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune in conformità alla normativa per il rilascio dei titoli edilizi, con oneri interamente a carico dei richiedenti, acquisito il parere dell'ATS e dell'ARPA. Tali progetti riportano le caratteristiche delle cappelle nonché la perimetrazione dell'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica. Le cappelle gentilizie sono contornate da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, fatta salva la facoltà dei comuni di consentire la riduzione di tale ampiezza fino a 50 metri. La zona di rispetto è gravata da vincoli di inedificabilità e di inalienabilità.

Le cappelle gentilizie possono avere una capienza massima di quindici feretri ed essere eventualmente dotate di ossario o cinerario. In ogni caso non sono aperte al pubblico.

Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali. Le tumulazioni in luoghi al di fuori dal cimitero, autorizzate per motivi di speciali onoranze ai sensi dell'articolo 75, comma8, lettera c), della l.r. 33/2009, sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici e artistici.

Articolo 57 (Manutenzione delle sepolture)

1. La manutenzione in buono stato di conservazione delle opere e dei manufatti costituenti le sepolture private spetta, pro quota, ai concessionari.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario inerente alla struttura portante ed alle coperture nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza, di igiene o tutela dei monumenti.

Articolo 58 (Costruzione delle opere – Termini)

1. I lavori di costruzione relativi a:
 - a) Edicole funerarie di famiglia: dovranno essere iniziati entro un anno ed ultimati entro 24 mesi dalla data di rilascio della concessione, pena la decadenza;
 - b) Altre tipologie di sepolture private: dovranno essere iniziate entro un anno ed ultimate entro 18 mesi dalla data di rilascio della concessione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. I termini temporali di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo potranno essere prorogati in caso di comprovate e motivate esigenze da parte dei concessionari.

Capo II – Divisione, subentri, rinunce

Articolo 59 (Divisione, Subentri)

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza ai sensi degli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente il riconoscimento in successione della concessione sepolcrale in favore degli aventi diritto.

Trascorso il termine complessivo di 24 mesi dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determinano le condizioni per la pronuncia da parte del comune della decadenza della concessione. (aggiunto anche nell'art. 63)

6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 56 del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione duratura della sepoltura.
7. Nel caso di famiglia estinta, in caso di perpetuità della concessione o di concessione a tempo determinato, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura nella concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e conseguentemente alla decadenza della concessione.

Articolo 60 (Rinuncia di concessione- Retrocessione)

1. La concessione è soggetta a rinuncia per:

- a) cambio di sepoltura;
- b) traslazione;
- c) esumazione ed estumulazione;

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere e di aree con parziale o totale concessione.

2. Il concessionario che rinuncia a qualsiasi concessione non ha diritto ad alcun rimborso.

3. Gli spazi abbandonati e gli eventuali manufatti entrano nella disponibilità del Comune.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni e permute e nulla è dovuto per rivestimenti marmorei, statue, alto o basso rilievi.

Capo III – Rinnovo, Revoca, decadenza, estinzione

Articolo 61 (Rinnovo)

1.La richiesta di rinnovo delle concessioni cimiteriali deve essere effettuata presentando apposita istanza al comune da parte del concessionario o degli aventi titolo.

2.Il comune provvede all' affissione sulle singole tombe dell'avviso di scadenza della concessione entro il 31 del mese di ottobre dell'anno di scadenza, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale.

3.Il rinnovo della concessione deve essere effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Articolo 62 (Revoca)

1. È facoltà dell'amministrazione revocare qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero, tutela della sicurezza degli operatori cimiteriali e dei visitatori, tutela del patrimonio cimiteriale, gestione razionale degli spazi cimiteriali, a seguito di eventi eccezionali, calamità, tutela di opere di interesse storico artistico e comunque per motivi di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata vigente al relativo tipo di sepoltura nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio in attesa della realizzazione della nuova tomba.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio e all'albo del cimitero per la durata di 90 giorni.

Articolo 63 (Decadenza)

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata entro 60 giorni dalla relativa richiesta di seppellimento;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d. quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - f. Trascorso il termine complessivo di 24 mesi dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nel caso previsto al punto d) , è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale per la durata di 90 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi del concessionario e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

Articolo 64 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone la traslazione dei feretri, dei contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (indec composti), delle urne cinerarie, delle cassette di resti ossei, rispettivamente in campo comune, cinerario Comune, ossario Comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Articolo 65 (Estinzione)

Le concessioni cimiteriali si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione se non rinnovato, con la soppressione del cimitero, decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto, a seguito di revoca disposta per motivi di interesse pubblico.

TITOLO VII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Capo I – Imprese e lavori privati

Articolo 66 (Libera concorrenza)

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie ed ordinarie, gli interessati dovranno avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Articolo 67 (Accesso al cimitero)

Per l'accesso ai cimiteri per l'esecuzione dei lavori di cui sopra le Imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale rilasciata dall'Ufficio Tecnico. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) copia aggiornata della visura camerale per la verifica del codice ateco relativo all'ambito lavorativo di competenza,
- b) copia assicurazione responsabilità civile per l'ambito lavorativo di competenza.

Non necessitano di autorizzazione annuale le imprese che operano nei cimiteri cittadini per l'esecuzione di pubblico appalto.

I comuni esercitano le funzioni di vigilanza sui cimiteri avvalendosi per gli aspetti igienico-sanitari delle ATS competenti per territorio.

In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ed è garantito l'accesso ai visitatori in giorni ed orari definiti dal comune.

Articolo 68 (Divieto di svolgere attività commerciale)

È tassativamente vietato alle imprese funebri svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Articolo 69 (Comportamento degli operatori)

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 70 (Permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri)

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, monumenti e suppellettili a ricordo funebre sono approvati dall' Ufficio Tecnico in conformità alle previsioni del piano cimiteriale e alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 71 (Responsabilità)

1. I concessionari delle sepolture private sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Articolo 72 (Recinzione aree – Materiali di scavo)

1. Nella costruzione di sepolture private, l'impresa incaricata deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate ed opportunamente smaltiti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Ai rifiuti cimiteriali, comprese le terre di scavo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Articolo 73 (Introduzione e deposito di materiali)

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune. La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare i lavori.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali ed utilizzare scale o attrezzature che non rispettano gli standard normativi di sicurezza.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 74 (Orario di lavoro)

1. L'orario di lavoro per le imprese all'interno dei cimiteri è fissato dall'Ufficio TECNICO che può concedere deroghe in caso di necessità.
2. È vietato lavorare al di fuori degli orari prestabiliti e nei giorni festivi, salvo particolari ed eccezionali esigenze tecniche, riconosciute e autorizzate dall'UFFICIO TECNICO
3. Il Comune, in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per imprese private, visitatori e dolenti.

Capo II - Operatori cimiteriali

Articolo 75 (Obblighi per gli operatori cimiteriali)

1. Gli operatori cimiteriali sono tenuti a mantenere: un comportamento dignitoso, un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo e un costante utilizzo dei D.P.I;

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I – Disposizioni varie

Articolo 76 (Registro delle sepolture)

1. Il Comune redige secondo le modalità del regolamento regionale ed ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali

Articolo 77 (Sanzioni)

1. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., sanzioni amministrative pecuniarie da 25 euro a 500 euro. Gli importi delle sanzioni relative agli articoli 49, 66, 67, 71, 72, 73 sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 78 (Cautele)

1. Chi domanda un servizio od una concessione o l'apposizione di monumenti funebri o la costruzione di edicole, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari di diritti e col loro preventivo consenso.

Articolo 79 (Regolarizzazione situazioni pregresse)

1. La domanda di riconoscimento della sussistenza di diritti di concessioni, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione e tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, deve essere integrata da opportuna documentazione che ne provi l'esistenza.

2. Ove i fatti risultino comprovati, l'Ufficio competente ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

3. Le caratteristiche strutturali di cui all'allegato IV del regolamento regione Lombardia n.4/22 si applicano anche agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento limitatamente agli interventi che comportino ampliamento dei locali.

4. Per quanto non stabilito dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della normativa statale e regionale di riferimento.

5. Ai fini del presente regolamento, si considerano familiari i coniugi, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e i tutori di minori o di persone interdette.

NOTE

- Art...
-
.....
.....

- Art...
-
.....
.....

NORME TRANSITORIE

- 1) Fino all'adozione della delibera di Giunta che approva le nuove tariffe, continuano a trovare applicazione le tariffe in vigore all'atto dell'approvazione del presente Regolamento.
- 2) Le disposizioni di cui all'art. 54 (animali di affezione) saranno efficaci a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera di giunta che approva le nuove tariffe.